

# REGOLAMENTO DELLA SCUOLA E DEGLI ESAMI

24.04.2003



Schweizerisches Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal SAZ  
Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire CSFPP  
Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario CSFPP

## CENTRO SVIZZERO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PENITENZIARIO (CSFPP)

### **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA E DEGLI ESAMI** DEL 24 APRILE 2003

#### VISITI

l'articolo 5 cpv 5 let. d) nonché l'art.7 cpv 2 let a) dell'atto di fondazione nella versione del 26 giugno 1987 del **Centro Svizzero per la formazione del personale dei penitenziari**, il programma di studio 95 (Corso di base) adottato dal Consiglio della Scuola il 7 settembre 1992 e approvato il 21 dicembre 1992 dalla Conferenza Svizzera dei capi dipartimento giustizia e polizia (CCDGP) e il Regolamento concernente l'esame professionale di agente di custodia del 29 novembre 2002, il consiglio della Scuola emana il seguente Regolamento:

---

# **REGOLAMENTO**

## **CAPITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Osservazioni preliminari**

Per favorire la leggibilità le prescrizioni del presente regolamento sono redatte al maschile.

#### **A. Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari (CSFPP)**

##### **Art. 1**

##### **Compiti del CSFPP**

1. Il CSFPP ha il compito di dispensare la formazione iniziale (corso di base), la formazione professionale continua, i corsi di perfezionamento e i corsi speciali rivolti, in primo luogo, alle persone incaricate dell'esecuzione delle pene e delle misure o della detenzione preventiva e, in secondo luogo, ad altre categorie professionali incaricate dell'esecuzione delle sanzioni penali in senso lato.
2. Il CSFPP assolve il suo compito organizzando sul piano svizzero:
  - a. la formazione iniziale (corso base) destinata ai candidati all'attestato federale di agente di custodia;
  - b. eventuali altre formazioni professionali superiori previste dalla Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)<sup>1</sup>;
  - c. i corsi di formazione professionale continua;
  - d. i corsi di perfezionamento;
  - e. i corsi speciali e altri seminari.

##### **Art. 2**

##### **Programma dei corsi**

Il CSFPP informa regolarmente le autorità competenti nonché gli stabilimenti e le istituzioni interessati, sui corsi programmati a medio e a lungo termine<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Attualmente in progetto

<sup>2</sup> Cfr anche il sito internet [www.prison.ch](http://www.prison.ch).

## Art. 3

### Condizioni d'ammissione

1. Di regola, per partecipare ai corsi, devono essere riunite le seguenti condizioni:
  - a. essere assunto in uno stabilimento o in una istituzione svizzera incaricata dell'esecuzione delle sanzioni penali;
  - b. essere iscritto da o con l'accordo del proprio datore di lavoro;
  - c. avere una buona formazione generale ed essere titolare di un certificato di capacità o di un titolo equipollente;
  - d. impegnarsi a raggiungere gli obiettivi fissati dalla formazione.
2. Il CSFPP potrà richiedere altre condizioni supplementari, a seconda del tipo di corso prescelto, oppure quando si tratta di corsi di formazione professionale continua, di perfezionamento e/o di corsi speciali.
3. Salvo disposizioni particolari del regolamento, l'ammissione e lo statuto degli uditori o di altre categorie speciali di partecipanti, compete alla direzione del CSFPP.

## Art. 4

### Iscrizione

Le iscrizioni ai corsi devono essere indirizzate, nei termini e con i documenti richiesti, alla direzione del CSFPP, utilizzando l'apposito formulario.

## Art. 5

### Ammissione

1. Il Direttore del CSFPP decide sull'ammissione dei partecipanti ai corsi.
2. Se il numero delle iscrizioni è troppo elevato o se, per altri motivi, il CSFPP deve rinviarne alcune, si apre una procedura di conciliazione tra il CSFPP e lo stabilimento o l'istituzione interessati. Se necessario, per la conciliazione, il CSFPP può far capo al segretario del Concordato interessato.
3. Se non viene raggiunto un accordo, o nel caso di un ricorso contro una decisione formale del direttore del CSFPP, in ultima istanza, decide il Comitato della scuola, in modo definitivo.

## Art. 6

### Piano di studio

1. Un piano di studio determina la durata e le materie di insegnamento del corso di base destinato alla formazione di agente di custodia. Il piano precisa il ruolo della formazione pratica sul posto di lavoro e della formazione teorica.
2. Gli altri corsi sono organizzati conformemente alle istruzioni del CSFPP o ai piani di studio specifici che li concernono.

## Art. 7

### Collaborazione tra il CSFPP e gli stabilimenti o le istituzioni

1. Gli stabilimenti e le istituzioni sono incaricati di inquadrare e di seguire i loro collaboratori iscritti al corso durante gli stage pratici quando questi sono parte integrante della formazione. Trasmettono i rapporti di valutazione richiesti, conformemente alle direttive del CSFPP.
2. Durante il corso di base, il CSFPP informa le direzioni interessate dei risultati ottenuti dai loro collaboratori trasmettendo, ad uso strettamente confidenziale, una copia delle pagelle delle note individuali ottenute.
3. Il CSFPP informa le direzioni degli stabilimenti e delle istituzioni interessati su incidenti straordinari o avvenimenti importanti relativi ai loro collaboratori.

## Art. 8

### Certificati e altri documenti rilasciati dal CSFPP

1. Al termine della formazione, il CSFPP può rilasciare ai partecipanti uno dei seguenti documenti:
  - a. un certificato;
  - b. un attestato di frequenza;
  - c. una semplice conferma scritta.
2. I dettagli sono regolati dalle sottostanti disposizioni relative ad ogni tipo di corso come pure da eventuali regolamenti specifici<sup>3</sup>.

## Art. 9

### Diritto disciplinare

1. Durante tutta la durata dei corsi, i partecipanti sono sottoposti alle disposizioni cantonali relative al personale del cantone o dell'istituzione o servizio che li ha assunti.
2. I partecipanti sono tenuti a seguire con attenzione e motivazione le formazioni dispensate dal CSFPP. Sono tenuti ad osservare le istruzioni della direzione, a comportarsi correttamente e a non esercitare alcuna influenza negativa sullo svolgimento dell'insegnamento.
3. I partecipanti che non rispettano i regolamenti, le direttive e altre ingiunzioni o che sono oggetto di recriminazioni gravi o ripetute, possono essere esclusi dalla direzione della scuola che avverte, nel contempo, lo stabilimento o l'autorità competente.

## Art. 10

### Decisioni, litigi e ricorsi

1. Le decisioni del direttore del CSFPP o della Commissione di esperti che concernono: l'ammissione ai corsi o agli esami (art.3 cpv 3, 5 cpv 1, 14 cpv 5, 25 cpv 2), l'esclusione per motivi disciplinari (art.9) o l'esclusione per frode (art.18), possono essere oggetto di ricorso al Comitato della scuola entro 30 giorni dall'intimazione. La decisione del Comitato è definitiva.

<sup>3</sup> Per esempio: Regolamento del 29.11.2002 concernente l'esame professionale di agente di custodia.

2. Il ricorso, indirizzato al presidente del Comitato della scuola, deve contenere le conclusioni, i motivi come pure gli eventuali mezzi di prova del ricorrente.  
.....
3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, il ricorso non ha effetto sospensivo.  
.....
4. Inoltre, il presidente del Comitato della scuola può, su richiesta, accordare l'effetto sospensivo.  
.....
5. Gli altri litigi tra la direzione del CSFPP, d'un canto, e i partecipanti, il corpo insegnante o gli stabilimenti / autorità cantonali, d'altro canto, come pure, riservate le disposizioni dell'atto di fondazione, tra le diverse istanze del CSFPP, possono essere portati davanti al Comitato della scuola. Se non può giungere ad una conciliazione, il Comitato decide in ultima istanza.  
.....

## Art. 11 Spese

1. Salvo disposizioni contrarie del CSFPP, durante la durata dei corsi, le spese di formazione, di vitto e alloggio sono a carico del CSFPP.  
.....
2. Salvo disposizioni contrarie del CSFPP, durante il periodo di formazione, la retribuzione, le assicurazioni come pure le spese di trasferta dei partecipanti, sono assunte dall'autorità cantonale competente.  
.....
3. Salvo disposizioni contrarie del CSFPP, le spese dell'esame sono a carico del CSFPP.  
.....
4. Le tasse percepite dall'UFFT per la preparazione degli attestati o altri documenti come pure per la registrazione dei titolari sono a carico degli interessati.  
.....

## Art. 12 Corpo insegnante

1. La direzione del CSFPP recluta il corpo insegnante conformemente all'atto di fondazione (art. 6 cpv 3 let. a) e alle esigenze poste in materia di formazione professionale.  
.....
  2. Salvo disposizioni contrattuali contrarie, gli insegnanti e altri collaboratori sono assunti dal CSFPP con contratto di diritto privato. Sono sottoposti alle disposizioni relative al mandato (art. 394 ss CO) e ciò indipendentemente dal regime delle deduzioni sociali a loro applicato.  
.....
-

## Art. 13

### Conferenza degli insegnanti e riunioni dei responsabili delle materie di insegnamento

1. La direzione del CSFPP vigila sul buon funzionamento dei corsi e valuta regolarmente le esperienze fatte nell'ambito dell'insegnamento.
  2. La direzione elabora i principi e gli obiettivi della formazione. Li rielabora in funzione dell'evoluzione del diritto delle sanzioni penali. A tale scopo si avvale, quando necessario, della collaborazione degli insegnanti in riunioni dette di «decanato» o in occasione di conferenze più allargate.
  3. Sono riservate le competenze attribuite dall'atto di fondazione del CSFPP al Consiglio e al Comitato della scuola.
-

## CAPITOLO II

### CORSO DI BASE

#### A. Disposizioni generali

##### Art. 14

##### Principi

1. Le disposizioni che seguono regolano le condizioni di ammissione ai corsi e agli esami come pure i titoli o i documenti rilasciati al termine del corso di base organizzato a livello svizzero dal CSFPP.
2. I candidati che intendono ottenere l'attestato professionale federale sono sottoposti, per l'esame finale, al Regolamento concernente l'esame professionale di agente di custodia del 29 novembre 2002 (in seguito: regolamento federale).
3. I partecipanti al corso di base che non soddisfano le condizioni d'ammissione all'attestato (esame finale) secondo il regolamento federale possono essere candidati per ottenere il certificato di agente di custodia rilasciato dal CSFPP (senza riconoscimento federale).
4. Per l'esame finale del certificato di agente di custodia rilasciato dal CSFPP, si applica per analogia il regolamento federale; sono riservate le disposizioni del presente regolamento, segnatamente per i rimedi di diritto, il ruolo e le competenze delle istanze e commissioni del CSFPP. Le Commissioni di esperti emanano, se del caso, le direttive necessarie.
5. La direzione del CSFPP decide sull'ammissione al corso di base.

##### Art. 15

##### Esigenze della formazione

###### 1. Primo anno di formazione (inserimento, teoria e pratica cantonali)

Al termine del periodo di inserimento e per iniziare la formazione teorica al CSFPP, il candidato deve riempire, oltre a quelle previste dall'art. 3, le seguenti condizioni

---

- 
- a. Presentare un'attestazione di stage che certifichi che dispone di una esperienza pratica di almeno 6 mesi in una istituzione riconosciuta dagli organi del CSFPP.
- 
- b. Aver acquisito le conoscenze richieste dal piano di studio sotto forma di stage pratico e di formazione teorica interna al suo stabilimento o al suo cantone.
- 

## 2. Secondo anno di formazione (corso di base fase I)

Durante la fase I del corso di base, viene impartito un insegnamento teorico della durata di 9 settimane. Al termine, le materie insegnate sono oggetto di un esame intermedio. Per questa sessione d'esame, tutti i candidati (attestato federale o certificato) sono sottoposti al presente regolamento.

## 3. Terzo anno di formazione (fase II)

Durante la fase II del corso di base, viene impartito un insegnamento teorico della durata di 6 settimane. Al termine, le materie insegnate sono oggetto di un esame finale che comprende la preparazione di un lavoro di attestato. Per questa ultima sessione di esami, i candidati all'attestato sono sottoposti al regolamento federale. Gli altri candidati restano sottoposti al presente regolamento conformemente all'art. 14.

## Art. 16. Iscrizione

- 
1. L'iscrizione al corso di base deve essere indirizzata alla direzione della scuola per il tramite della direzione dello stabilimento o dell'autorità competente, sull'apposito formulario, indicando in quale lingua il candidato desidera passare gli esami.
- 
2. All'iscrizione al corso di base devono essere allegati i seguenti documenti:
    - una copia dei diplomi e dei certificati di lavoro
    - un curriculum vitae succinto del candidato
-

## Art. 17

### Attestazione di stage

1. L'attestazione di stage valuta l'attività pratica del candidato. Viene rilasciata dalla sua direzione, una prima volta prima dell'inizio e una seconda volta prima della fine del corso di base, sull'apposito formulario preparato dalle Commissioni di esperti.
2. La valutazione deve essere motivata.
3. La qualifica generale indica se il candidato ha raggiunto gli obiettivi fissati per l'attività pratica.

## Art. 18

### Lavoro di attestato

1. Tutti i candidati alla sessione d'esame finale (attestato federale o certificato CSFPP) devono preparare e presentare un lavoro di attestato. Le proposte di argomenti sono presentate dai candidati al momento della sessione d'esami intermedia.
2. Una direttiva della direzione del CSFPP regola il lavoro di attestato.

## Art. 19

### Assenze

1. Il candidato assente dal corso di base più di 7 giorni effettivi, deve, di regola, rifare l'intera fase.
2. Sono riservati i casi di forza maggiore.
3. Per assenze inferiori a 7 giorni, la Commissione d'esperti, su richiesta motivata del candidato, decide sul proseguimento della formazione e ne fissa le condizioni.

## **B. Commissione d'esame e Commissioni d'esperti**

### **Art. 20.**

#### **Ripartizione dei compiti delle Commissioni**

1. L'organizzazione dell'esame di agente di custodia in vista dell'ottenimento dell'attestato federale è affidato ad una Commissione d'esame conformemente al regolamento federale.
2. Le Commissioni di esperti sono istituite per l'applicazione del seguente regolamento. Esse vigilano sul corretto svolgimento delle prove dell'esame intermedio per tutti i candidati e dell'esame finale per i candidati che intendono ottenere il certificato del CSFPP.

### **Art. 21.**

#### **Commissioni d'esperti<sup>4</sup>**

- a. Sono istituite una Commissione per la Svizzera tedesca e una per la Svizzera romanda e il Ticino.
- b. Ogni Commissione può deliberare se la maggioranza dei membri è presente.
- c. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti; a parità di voti decide il Presidente.
- d. Le Commissioni di esperti si organizzano autonomamente e sono competenti, in particolare, per:
  - a. emanare le direttive d'applicazione del presente regolamento;
  - b. fissare la data e il luogo degli esami;
  - c. definire le materie d'esame e la forma dell'esame;
  - d. vigilare sulla preparazione e sullo svolgimento dell'esame;
  - e. designare gli esperti e attribuir loro i compiti;
  - f. decidere sul rilascio del certificato e di eventuali premi;
  - g. trattare le domande e istruire i ricorsi e, se del caso, concedere l'effetto sospensivo su richiesta motivata;
  - h. pronunciare delle sanzioni;
  - i. delegare, all'occorrenza, alcuni compiti alla direzione del CSFPP.

<sup>4</sup> La Commissione d'esperti è una Commissione d'esame ai sensi dell'atto di Fondazione del CSFPP.

## Art. 22.

### Composizione e nomina delle Commissioni d'esperti

1. Le Commissioni d'esperti sono composte ognuna da almeno 7 membri.
2. I presidenti e i membri sono nominati dal Comitato della scuola.
3. La durata del mandato è di 4 anni; una rielezione è possibile.

## Art. 23

### Composizione e nomina della Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame è l'organo istituito dal regolamento federale all'art. 3. Si compone di 8 membri di cui 6 sono nominati dal Comitato della scuola (il presidente e 2 membri provenienti da ognuna delle due Commissioni d'esperti).
2. La presidenza e la vice presidenza della Commissione d'esame sono assunte alternativamente e annualmente dai presidenti delle Commissioni d'esperti.
3. I due rappresentanti della direzione del CSFPP sono delegati per ogni seduta dal direttore del CSFPP.

## C. Pubblicazione, iscrizione e ammissione agli esami

### Art. 24.

#### Sorveglianza e pubblicità degli esami

1. Riservate le disposizioni del regolamento federale, gli esami sono posti sotto la sorveglianza del Comitato della scuola. Gli esami non sono pubblici.
2. La presentazione del lavoro di attestato da parte del candidato di regola è pubblica.
3. Eccezionalmente, le Commissioni d'esperti possono derogare a queste regole.

## Art. 25

### Iscrizione e ammissione

1. È considerato iscritto d'ufficio agli esami il candidato che è validamente iscritto al corso di base.
2. Il rifiuto all'ammissione agli esami deve essere notificato al candidato con decisione formale della Commissione d'esperti.
3. Per i candidati che intendono ottenere l'attestato di agente di custodia, sono riservate le disposizioni del regolamento federale.

## D. Svolgimento degli esami

### Art. 26.

#### Principio

1. L'esame intermedio e l'esame finale, di regola, vengono organizzati annualmente.
2. I candidati possono scegliere di essere esaminati in italiano, francese o tedesco.
3. Nell'ambito del corso di base e almeno 8 settimane prima della sessione d'esame, il candidato è informato oralmente sul programma d'esame con l'indicazione del luogo e delle date delle prove, dei mezzi ausiliari che è autorizzato ad usare nonché dell'elenco degli esperti e degli esaminatori.

### Art. 27.

#### Ritiro del candidato

1. Il ritiro dell'iscrizione è possibile solo per una ragione giustificata e valida. Sono, segnatamente, considerate ragioni giustificate e valide:
    - a. il servizio militare o il servizio di protezione civile;
    - b. la malattia o l'infortunio;
    - c. la maternità;
-

- d. un lutto in famiglia;
  - e. esigenze di servizio del datore di lavoro.
- .....
2. La domanda di ritiro deve essere notificata immediatamente per iscritto alla direzione del CSFPP.
- .....

## Art. 28

### Frode/ inganno

- .....
1. Viene sanzionato dalla Commissione d'esperti chiunque:
    - a. utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
    - b. infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
    - c. tenta di ingannare la sorveglianza dell'esame, gli esaminatori o gli esperti.
- .....
2. Di regola, il candidato è escluso dalla sessione d'esame. Tuttavia, in casi lievi, la Commissione d'esperti può limitarsi a sanzionarlo con la nota 1 nella materia considerata.
- .....
3. Le sanzioni devono essere prese con una decisione formale della Commissione d'esperti. Il candidato ha il diritto di chiedere di concludere la sessione d'esame con riserva e fino alla decisione della Commissione d'esperti.
- .....

## Art. 29

### Esaminatori ed esperti

- .....
1. La Commissione d'esami, su proposta della direzione del CSFPP, designa per ogni sessione d'esame gli esaminatori e gli esperti.
- .....
2. Di regola gli esaminatori sono scelti tra i docenti della materia esaminata.
- .....
3. Accanto ai membri titolari, la Commissione d'esperti può designare degli esperti ad hoc.
- .....

## Art. 30

### Sorveglianza e svolgimento degli esami

1. Almeno una persona sorveglia scrupolosamente l'esecuzione delle prove scritte.
2. L'esaminatore, assistito da un esperto, assicura le prove orali.
3. Due esperti e /o esaminatori correggono e valutano le prove scritte e il lavoro di attestato.

## Art. 31

### Convalida delle note

1. La Commissione d'esperti decide in merito alla riuscita o meno del candidato.
2. Fa preparare per ogni candidato la pagella delle note che gli sarà trasmessa. La pagella è firmata dal presidente della Commissione d'esperti e dal direttore del CSFPP. Si tratta di una decisione formale con indicazione dei rimedi di diritto.

## Art. 32

### Ricusa

1. Gli esaminatori e gli esperti possono ricusarsi o essere ricusati se sono parenti stretti del candidato oppure sono o sono stati i suoi superiori o colleghi.
2. La richiesta di ricusa da parte del candidato deve essere motivata e deve essere inoltrata al presidente della Commissione d'esperti al più presto, ma almeno 10 giorni prima dell'inizio della sessione.
3. Il presidente della Commissione d'esperti decide in ultima istanza e ordina le misure necessarie.

## E. Esami

### Art. 33

#### Esame intermedio

##### Materie obbligatorie

1. L'esame intermedio concerne le materie insegnate durante le prime 9 settimane del corso di base e comprende:
  - a. Diritto dell'esecuzione delle sanzioni penali;
  - b. Universo carcerario;
  - c. Psicologia;
  - d. Medicina /Psichiatria.

##### Materie supplementari

1. Inoltre, il candidato deve svolgere due altre prove supplementari nelle materie seguenti: Psicologia, Universo carcerario, Diritto o Medicina.
2. La Commissione d'esperti stabilisce, per ogni sessione, le due materie supplementari da esaminare.
3. Prima delle prove dell'esame intermedio, gli esaminatori svolgono una ripetizione con i candidati.

### Art. 34

#### Forma dell'esame intermedio

1. La Commissione d'esperti stabilisce la forma e la durata delle prove orali e scritte.
2. In accordo con gli esaminatori, stabilisce i mezzi ausiliari che il candidato può consultare durante le prove.

## Art. 35

### Esame finale

1. La sessione dell'esame finale, per i candidati al certificato, concerne l'insieme delle materie di insegnamento durante tutta la formazione.
2. E' retta dalle disposizioni del regolamento federale, applicate per analogia.

## F. Valutazione e note

### Art. 36

#### Valutazione

1. Gli esaminatori e gli esperti valutano le prestazioni dei candidati nelle prove orali e scritte come pure il lavoro di attestato. Determinano di comune accordo la nota. In caso di divergenza decide la Commissione d'esperti.
2. La media delle note dell'esame intermedio e di quello finale è calcolata al centesimo.
3. La media delle note dell'esame intermedio, dell'esame finale e la media generale figurano sulla pagella. Sono calcolate al centesimo.

### Art. 37

#### Valore delle note

1. Le prestazioni dei candidati sono apprezzate con le note da 6 a 1. Sono ammessi solo i mezzi punti. Le note superiori o uguali a 4 designano prestazioni sufficienti; le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.

## 2. Graduatoria delle note

| Nota | Caratteristica delle prove   |
|------|--|
| 6    | Ottimo qualitativamente e quantitativamente                          |
| 5    | Buono, confacente alle esigenze                                      |
| 4    | Rispondente ai requisiti minimi                                      |
| 3    | Debole, incompleto   |
| 2    | Molto debole   |
| 1    | Lavoro inutilizzabile, non eseguito o caso di frode o inganno lievi. |

**G. Superamento o ripetizione dell'esame**

## Art. 38

**Condizioni di superamento dell'esame**

1. L'esame intermedio è superato se il candidato ottiene una media del 4 e non ha più di due note insufficienti.
2. L'esame finale è superato se il candidato non ha nessuna nota insufficiente nelle materie e nel lavoro di attestato.
3. L'esame non è in ogni caso superato se il candidato:
  - a. non si presenta alla sessione d' esame senza addurre giustificati motivi;
  - b. si ritira, senza addurre giustificati motivi, dopo l'inizio della sessione d'esame;
  - c. é escluso dalla sessione d'esame.

## Art. 39

### Pagella e menzione

1. Su proposta degli esaminatori e degli esperti, la Commissione d'esperti rilascia ad ogni candidato una pagella, che deve contenere almeno i seguenti dati:
  - a. le note delle singole materie e, se del caso, quelle del lavoro di attestato;
  - b. la media ottenuta nell'esame intermedio e nell'esame finale come pure la media generale;
  - c. l'indicazione del superamento o meno dell'esame;
  - d. l'indicazione dei rimedi di diritto in caso di bocciatura.
2. Il candidato che ottiene una media generale uguale o superiore a 5, ottiene la menzione «bene» sulla pagella.
3. Il candidato che ottiene una media generale uguale o superiore a 5,5, ottiene la menzione «molto bene» sulla pagella.

## Art. 40

### Ripetizione dell'esame intermedio

1. Il candidato che non supera l'esame intermedio ha la possibilità di ripetere una volta sola la sessione.
2. Se è stata raggiunta la media, ma la bocciatura è dovuta al numero di note insufficienti, devono essere ripetute solo le materie considerate. L'esame di riparazione è superato se la media delle note delle materie ripetute è uguale o superiore a 4.
3. Se la media generale richiesta per la sessione d'esame, non è raggiunta o se il candidato non ha superato la sessione d'esame in virtù dell'art. 38, la sessione deve essere ripetuta integralmente. L'esame è allora considerato superato se sono raggiunte le esigenze fissate per il primo esame.
4. La Commissione d'esperti fissa le date della sessione di riparazione degli esami.

## Art. 41

### Ammissione provvisoria al corso

1. Il candidato che non ha superato una prima volta l'esame intermedio è ammesso provvisoriamente alla seconda fase del corso di base, nella misura in cui, nel frattempo, gli esami di riparazione non hanno ancora avuto luogo.
2. In caso di nuova bocciatura il candidato viene escluso definitivamente dal corso. In tale circostanza, tuttavia, su richiesta dell'autorità cantonale competente, l'interessato può continuare la formazione quale uditore. Su richiesta, il CSFPP rilascia all'interessato un attestato di frequenza.

## Art. 42

### Ripetizione dell'esame finale

1. Il candidato al certificato ha la possibilità, contrariamente al regolamento federale, di presentarsi una sola volta agli esami di riparazione.
2. La commissione d'esperti fissa la data degli esami di riparazione.
3. Per il resto il regolamento federale è applicato per analogia.

## H. Certificato, attestato di frequenza e procedura

### Art. 43

#### Certificato

Il certificato è rilasciato al candidato che ha superato l'esame finale del CSFPP senza essersi presentato all'esame federale. E' firmato dal direttore del CSFPP e dal presidente della Commissione d'esperti.

---

## Art. 44

### Attestato di frequenza / semplice conferma scritta

1. L'uditore che ha seguito la formazione teorica, ma che non si è presentato o non ha superato gli esami, ottiene, su richiesta, un attestato di frequenza.
2. In altri casi, può essere rilasciata, su richiesta, una semplice conferma scritta.

## Art. 45

### Diritto di ricorso

1. Le decisioni della Commissione d'esperti possono essere oggetto di ricorso al Comitato della scuola, entro 30 giorni dalla loro intimazione.
2. La pagella può essere oggetto di ricorso solo in caso di bocciatura. Sono riservati i casi di arbitrario e di violazione delle disposizioni regolamentari del CSFPP. Un ricorso in caso di superamento può essere esaminato unicamente se il ricorrente dimostra un interesse giuridico preponderante.
3. Il ricorso deve contenere le conclusioni ed essere motivato.
4. Il Comitato della scuola, dopo aver preso atto dell'incarto istruito dal direttore del CSFPP, decide in modo definitivo.
5. La nota dell'attestazione di stage non è una decisione impugnabile. Sono tuttavia riservati eventuali rimedi di diritto cantonali.

## Art. 46

### Consultazione delle prove scritte

1. Indipendentemente dall'inoltro di un ricorso, ogni candidato può consultare le sue prove scritte nel termine di 30 giorni dopo la notifica dei risultati.
2. Il candidato deve indirizzare una domanda scritta al CSFPP.
3. La consultazione è organizzata dal CSFPP, nella sua sede e secondo modalità proprie. Il candidato può consultare solo le sue prove e non può fare delle fotocopie.

## I. Premio

### Art. 47

#### Premio

1. La Commissione d'esperti designa i laureati per i seguenti premi:
  - a. candidati che hanno ottenuto i migliori risultati agli esami (premio dei Concordati);
  - b. candidati che hanno presentato un lavoro di attestato di qualità eccezionale (premio della direzione del CSFPP).
2. La Commissione d'esperti decide autonomamente ed in modo definitivo sulla natura, il numero e le modalità di attribuzione dei premi.



## **CAPITOLO III**

### **FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE (PRINCIPI)**

#### **Art. 48** **Sviluppo**

Le formazioni professionali superiori previste dalla Legge federale sulla formazione professionale<sup>5</sup> potranno essere sviluppate del CSFPP per le diverse categorie di personale incaricato dell'esecuzione delle sanzioni penali.

#### **Art. 49** **Obiettivo (art. 26 LFPr)**

1. La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, al livello terziario, le qualifiche indispensabili all'esercizio di una attività professionale complessa o che implica delle responsabilità elevate.
2. Presuppone il conseguimento di un certificato federale di capacità, di una formazione scolastica superiore di cultura generale o di una qualifica equivalente.

#### **Art. 50** **Tipi (art. 27 LFPr)**

La formazione professionale superiore si acquisisce:

- a. Con un esame professionale federale (attestato di agente di custodia);
- b. Con un esame professionale superiore<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. Legge sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002

<sup>6</sup> In progetto

## Art. 51

### Esame federale di professione e esame professionale federale superiore

1. Chi desidera presentarsi all'esame federale di professione o all'esame professionale federale superiore deve disporre di esperienza professionale e di conoscenze specifiche nel campo delle sanzioni penali.
2. Queste formazioni sono sottoposte all'approvazione del UFTT.

## Art. 52

### Perfezionamento professionale

1. Il perfezionamento professionale è destinato a tutti i collaboratori dell'esecuzione delle sanzioni privative di libertà.
2. Contribuisce ad approfondire lo sviluppo professionale e personale dei collaboratori in un campo professionale specifico e ben definito.
3. Si indirizza ai collaboratori che si preparano ad assumere una funzione di quadro o che vogliono approfondire le conoscenze nel loro campo oppure ai collaboratori che si riuniscono in gruppi professionali.

## **CAPITOLO IV**

### **FORMAZIONE CONTINUA A SCOPO PROFESSIONALE E ALTRE OFFERTE DI FORMAZIONE**

#### **Art. 53**

##### **Formazione continua**

1. La formazione continua a scopo professionale ha quale obiettivo, in un contesto strutturato, di:
  - a. rinnovare, approfondire e completare le qualifiche professionali dei partecipanti permettendo loro di acquisirne delle nuove;
  - b. migliorare la flessibilità professionale.
2. La formazione continua, di regola, è destinata ai titolari dell'attestato di agente di custodia e ai candidati che dispongono di una qualifica equivalente.

#### **Art. 54**

##### **Corsi speciali e altre offerte di formazione**

Quali corsi speciali e offerte di formazione (per esempio: seminari, viaggi di studio, ecc.) il CSFPP organizza degli insegnamenti in relazione a temi specifici o per una categoria professionale particolare.

---

## **CAPITOLO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 55**

##### **Abrogazione del diritto vigente**

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento della Scuola del 26 novembre 1977, modificato il 13 settembre 2002 e il Regolamento per gli esami di diploma del CSFPP del 6 settembre 1995 modificato il 12 dicembre 1997.

#### **Art. 56**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Per i partecipanti al corso di base che hanno iniziato la formazione teorica nell'autunno 2001, resta in vigore, fino al termine della loro formazione di base, il Regolamento per gli esami di diploma del CSFPP del 6 settembre 1995 modificato il 12 dicembre 1997.
2. La prima sessione d'esame intermedio ai sensi del presente Regolamento si svolge nel 2003 e la prima sessione d' esame finale nel 2004.

#### **Art. 57**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio della Scuola<sup>7</sup>.  
Per il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenzieri CSFPP

Il Presidente del Consiglio della Scuola: **sig. Dr. Markus Notter**

Il Vicepresidente del Consiglio della Scuola: **sig. J.-R. Fournier**

Il Presidente del Comitato della Scuola: **sig. Dr. Alex Pedrazzini**

<sup>7</sup> Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio della Scuola del CSFPP, nella sua seduta del 24 aprile 2003.



Schweizerisches Ausbildungszentrum  
 Centre suisse de formation pour le  
 Centro svizzero di formazione per

## **Contatto**

Centro svizzero di formazione  
per il personale dei penitenziari CSFPP

Av. Beauregard 11, 1700 Friburgo  
T +41 (0)26 425 44 00, F +41 (0)26 425 44 01  
[info@prison.ch](mailto:info@prison.ch), [www.prison.ch](http://www.prison.ch)

---